

# LA RELAZIONE SUL BILANCIO (Esempi reali) ed il loro impatto sulla responsabilità dell'organo di controllo

- La responsabilità civile dei  
sindaci

A cura di Luciano De Angelis

# RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'INCARICO

## RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

### LETTERA DI ATTESTAZIONE

*Richiesta indirizzata alla Direzione di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della direzione*

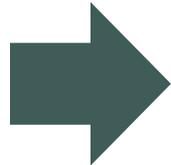
**PRINCIPIO DI REVISIONE N. 580:  
ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE**

**ELEMENTO  
PROBATIVO  
FONDAMENTALE**

**IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL SUO OPERATO  
SI LIMITA LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE**

# LETTERA DI ATTESTAZIONE

**Data di emissione**



**Quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data di della relazione di revisione sul bilancio**

**Forma**



**Lettera indirizzata alla direzione. Essa è restituita al revisore sottoscritta dal Direttore Amministrativo e dal presidente del CDA**

# STATISTICHE

## I dati Consob sui bilanci delle quotate (1)

<b>Anno</b>	<b>Giudizi negativi</b>	<b>Impossibilità ad esprimere un giudizio</b>	<b>Giudizi con rilievi</b>	<b>Dubbi sulla continuità nel richiamo di informativa</b>
<b>2000</b>	-	-	4	
<b>2001</b>	-	5	6	
<b>2002</b>	-	10	14	
<b>2003</b>	-	11	15	
<b>2004</b>	1	6	12	
<b>2005</b>	-	5	8	
<b>2006</b>	3	3	3	
<b>2007</b>	-	2	8	n.d.
<b>2008</b>	1	9	4	21

# STATISTICHE

## I dati Consob sui bilanci delle quotate (2)

Anno	Giudizi negativi	Impossibilità ad esprimere un giudizio	Giudizi con rilievi	Dubbi sulla continuità nel richiamo di informativa (*)
<b>2009</b>	2	10	5	15
<b>2010</b>	1	9	6	11
<b>2011</b>	1	15	7	15
<b>2012</b>	0	13	4	21
<b>2013</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>23*</b> (su 41)
<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>22*</b> (su 40)

(\*) I richiami di informativa hanno evidenziato la presenza di significative incertezze in merito a eventi o circostanze in grado di **compromettere la continuità aziendale**

Giudizio senza modifiche e  
richiamo di informativa

- **Giudizio senza rilievi  
(Art. 14 d.lgs 39/2010)**

## **BILANCIO CONFORME A NORME CHE NE DISCIPLINANO I CRITERI DI REDAZIONE**

Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nell'applicazione degli statuiti principi di revisione

- **Giudizio senza rilievi  
(Art. 14 d.lgs 39/2010)**

**Il bilancio è, nel suo complesso, attendibile, non presenta deviazioni significative dalle norme di legge e dai principi di riferimento**

**Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere**

**NON SIGNIFICATIVE**

## Paragrafo (non obbligatorio), che (eventualmente) segue gli elementi alla base del giudizio

Utilizzato per **enfaticamente alcuni elementi della informativa di bilancio**, che meritano di essere portati all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, eventualmente **rinviano a quanto dichiarato in merito dagli amministratori**.

Data la natura del “richiamo di informativa” questa componente della relazione **non può** essere utilizzata dal revisore per:

- **Esporre proprie considerazioni e commenti;**
- **Segnalare rilievi;**
- **Integrare aspetti dell'informativa ritenuti carenti.**

## RICHIAMO DI INFORMATIVA (REALE)

A titolo di **richiamo di informativa segnaliamo** quanto riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nella sezione “Valutazione sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” e ripreso in nota integrativa, in merito a fatti e circostanze, ampiamente descritti dagli amministratori e a cui si rimanda, da cui **discende una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità e in merito alla conclusione raggiunta circa l’adozione del presupposto di continuità** aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio della società.

**Pininfarina - Bilancio 2009** (rev. Price Waterhouse coopers)

*La società di revisione **PricewaterhouseCoopers** spa ha espresso un richiamo di informativa sul bilancio 2015 di **S.S. Lazio spa**.*

La S.S. Lazio spa, aderendo all'impostazione fornita dalla Lega nazionale Professionisti, nonostante l'orientamento contrario fornito dall'Agenzia delle Entrate, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.....

La società ha ricevuto alcuni avvisi di accertamento... aventi ad oggetto la mancata tassazione....

Su tali avvisi sono stati accolti i ricorsi presentati dalla società.

La società ha valutato, anche con il supporto del parere di un professionista, il rischio di soccombenza come "non probabile" e non ha pertanto provveduto ad effettuare accantonamenti, pur non essendo tali sentenze ancora passate in giudicato.

I GIUDIZI MODIFICATI.  
I RILIEVI

## Le situazioni che portano al “rilievo” (principio Isa 705)

Il revisore esprime un giudizio con modifica laddove.

a) Avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati , concluda che **gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi** per il bilancio stesso

Ovvero

b) **Non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti** ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che **i possibili effetti sul bilancio** degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi

## Errori nell'applicazione dei principi contabili: casistica riscontrata dai revisori

Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare rilievi per errata applicazione dei principi contabili sono le seguenti:

- immobilizzazioni immateriali;
- immobilizzazioni materiali;
- partecipazioni;
- rimanenze di magazzino;
- crediti commerciali;
- imposte anticipate su perdite fiscali;
- passività potenziali;
- classificazione delle voci di bilancio;
- carenze di informativa;
- segnalazione di fatti censurabili.

## *Principali casistiche di rilievi per limitazioni alle procedure di revisione*

- motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate;
- diniego, da parte della società, all'invio a terzi di richieste di conferma relative a crediti e debiti;
- diniego al rilascio della lettera di attestazione;
- impossibilità di assistere alle operazioni inventariali relative alle rimanenze di magazzino.

## Esempio di giudizio con rilievi (reale)

“ Rilievo

Non siamo stati messi nelle condizioni di **valutare la correttezza del valore di carico della partecipazione nella società collegata** Tree Finance S.r.l. nonché il grado di realizzo dei crediti vantati al 30 giugno 2011 nei confronti della citata società collegata e delle sue controllate.

**Gabetti immobiliare - Bilancio 2010**  
(rev. Deloitte & Touche SpA)

I GIUDIZI MODIFICATI.

L'impossibilità di esprimere  
un giudizio

## Impossibilità ad esprimere un giudizio (Isa 705)

- a) Il revisore deve dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio **laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati** sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i **possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.**
- b) Il revisore deve dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio, qualora **in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze**, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio **a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio**

## Impossibilità ad esprimere un giudizio per significative incertezze legate alla continuità (reale)

...le incertezze rilevate riguardano la realizzazione degli obiettivi economici e finanziari risultanti dal piano industriale e di risanamento 2009-2011, tra cui:

- **la dismissione degli *assets* non più strategici** (vendita di 2 controllate e cessione di tutte le attività alberghiere),
- **la prosecuzione del supporto finanziario da parte di primari istituti finanziari,**
- **la possibilità di esercitare i diritti di richiesta di aumento del capitale,** che tuttavia presentava criticità legate alla tempistica dei relativi adempimenti,
- **la prosecuzione dell'operatività con i fornitori pur in presenza di significativi debiti scaduti,** la possibilità di ottenere nuovi affidamenti bancari.
- **gli esiti di accertamenti e contenziosi fiscali.**

**I Viaggi del Ventaglio – Bilancio 2008**

# Sole 24 ore : giudizio società di revisione Ernst & Young

A causa degli “elevati profili di incertezza che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale”, **non siamo in grado “in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo Sole 24 Ore al 31 dicembre 2016”.**

**28 aprile 2017**

A nostro giudizio, **il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria** della Il Sole 24 Ore S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

**23 giugno 2017**

## **Altri aspetti**

La presente relazione è emessa in sostituzione della nostra precedente relazione datata **28 aprile 2017**, in cui dichiaravamo l’impossibilità ad esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle incertezze a cui era soggetto il presupposto della continuità aziendale, a seguito delle modifiche al bilancio d’esercizio apportate dal **Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017** per tenere conto degli elementi positivi intervenuti descritti nel richiamo d’informativa “1 - Presupposto della continuità aziendale”

# LE RAGIONI PER IL CAMBIAMENTO DI GIUDIZIO

Il 22/4/17, il Cda ha dato avvio a un processo di **asta competitiva volto ad individuare un partner strategico ai fini della valorizzazione della propria Area “Formazione ed Eventi”**.

- Il 9/5/17, il Cda ha approvato le linee guida della manovra finanziaria. *(i) un’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi”; (ii) un aumento di capitale per cassa in opzione non inferiore a Euro 50 milioni; (iii) la stipula di un accordo con le banche finanziatrici.*

- 11/5/17, l’Assemblea Generale di Confindustria ha approvato la partecipazione dell’associazione all’Aumento di Capitale, assumendo per l’effetto **l’impegno di sottoscrivere azioni di nuova emissione per l’importo complessivo di Euro 30.000.000**, a condizione del mantenimento in capo a Confindustria della maggioranza di diritto nel capitale sociale complessivo della Società e ottenimento, da parte della Società medesima, dell’intera dotazione patrimoniale e finanziaria indicata nel Piano.

- In data 6/6/17 la Società ha sottoscritto con Banca IMI un accordo per la costituzione di un **consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte** ad esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni. Tale impegno è subordinato al verificarsi di alcune condizioni....

## (segue) LE RAGIONI PER IL CAMBIAMENTO DI GIUDIZIO

...In data 21/6/17, tutti gli istituti finanziatori della Società hanno sottoscritto con la medesima gli accordi di proroga dello standstill, volti a confermare le linee di credito in essere, fermo il pagamento degli interessi; tali impegni scadranno il prossimo 15 novembre, data entro la quale il Cda ritiene che la Società avrà completato l'operazione di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso e avrà sottoscritto gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea revolving destinata a supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.

Infine, con riferimento all'annunciata operazione di **valorizzazione dell'Area "Formazione ed Eventi"**, all'esito della seconda fase del processo di asta competitiva, **la Società ha ricevuto tre offerte (di cui due vincolanti)**, i cui contenuti economici sono tali da consentire la realizzazione di una **plusvalenza maggiore rispetto a quella attesa e** indicata nella Manovra patrimoniale e finanziaria. In data 19/6/17, a seguito della analisi delle tre offerte ricevute, il Cda ha deliberato di accettare l'offerta presentata da Palamon Capital Partners, offerta basata su un Enterprise Value di Euro 80 milioni per l'intera attività. La sottoscrizione dei predetti accordi è attesa tra la seconda e la terza decade del mese di luglio.

## Relazione dei sindaci all'assemblea di bilancio del "Sole 24 ore 2016" (stralcio) (giudizio non espresso dalla società di revisione Ernst & young)

In conclusione allo stato attuale, tenuto conto di quanto esposto in premessa e delle incertezze in tema di continuità aziendale ed il completamento della manovra patrimoniale e finanziaria **il collegio sindacale non può esprimere nessun parere e nessun giudizio in ordine all'approvazione della relazione finanziaria relativa al 31 dicembre 2016**, fermo restando eventuali successive integrazioni alla presente relazione in relazione all'evolversi dei prossimi eventi programmati, decisivi per l'esito della manovra... **7/6/2017**

Signori Azionisti, con la presente relazione, che **sostituisce le precedenti depositate il 7 giugno 2017**, redatta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") tenendo conto delle Raccomandazioni Consob e dei fatti successivi intervenuti fino alla data odierna, il Collegio Sindacale de "Il Sole 24 ORE S.p.A." (nel seguito "Il Sole 24 ORE" oppure "la Società") Vi riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sui relativi esiti.

In conclusione, allo stato attuale tenuto conto dei fatti intervenuti sino alla data odierna, di quanto esposto e delle incertezze circa la continuità aziendale ed il completamento della manovra patrimoniale e finanziaria, il Collegio Sindacale, richiama l'informativa fornita dagli Amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale e **non rileva motivi ostativi all'approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2016**, come redatta dagli Amministratori e alla proposta di copertura integrale della perdita d'esercizio e delle perdite riportate a nuovo. **23/6/2017**

# RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C.

COLLEGIO SINDACALE

**RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C.**

**informa l'assemblea circa l'attività svolta nell'ambito dei propri doveri di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 c.c.**

**riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale**

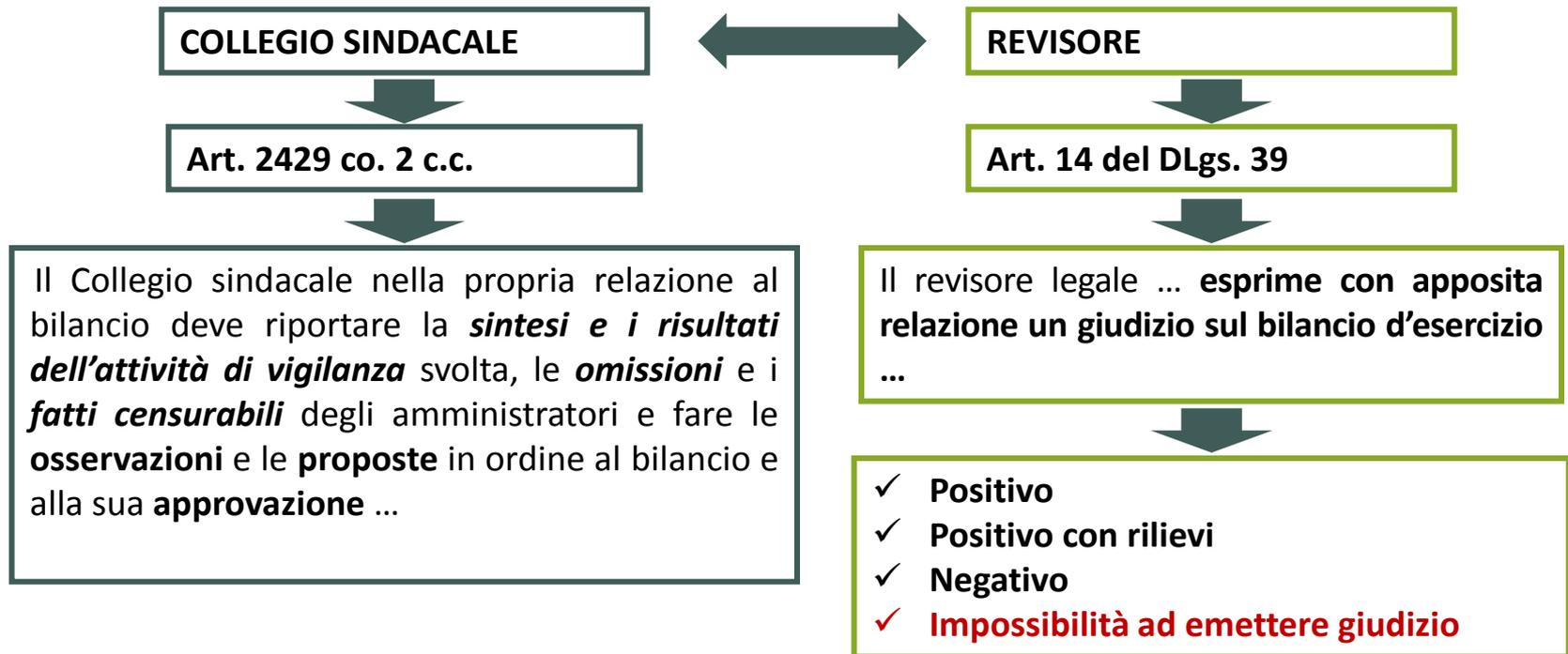
**formula le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 co. 4 c.c.**

# VERBALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE DEL SINDACO/REVISORE

Trattandosi di relazione unica comprendente sia il giudizio sul bilancio ex art. 14 del DLgs. 39/2010 che la relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.c. la stessa **dovrà essere oggetto di verbalizzazione sul libro del Collegio sindacale.**

In considerazione della natura collegiale dell'organo di controllo dal verbale dovrà risultare l'unanimità o meno della delibera.

# IL COORDINAMENTO TRA IL GIUDIZIO SUL BILANCIO E LA RELAZIONE EX ART. 2429 C.C.



*La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di minoranza.*

I GIUDIZI MODIFICATI.  
Giudizio negativo

## Giudizio negativo (Isa 705) (Art. 14 d.lgs 39/2010)

Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che **gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi** per il bilancio

## *Esempio di giudizio negativo (Isa 705)*

### *(Paragrafo sul giudizio)*

*- A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione “Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione”, il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, della società, del risultato economico ed i flussi di cassa della società.... Per l’esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi Isa .*

## ***Esempio di giudizio negativo (reale)***

Si rilevano limitazioni al procedimento di revisione e rilievi su talune poste di bilancio. In particolare:

- le limitazioni derivano dal **mancato ottenimento di risposte alle richieste di conferma da parte di clienti, fornitori e banche;**

- i rilievi, scaturiscono **dall'insufficienza degli elementi utilizzati dalla società a supporto dell'iscrizione o del mantenimento in bilancio di talune voci dell'attivo** (quali i costi capitalizzati relativi a un nuovo sistema informativo, l'avviamento, le partecipazioni di controllo e una partecipazione non di controllo) nonché quelli utilizzati per la valutazione dell'esigibilità di crediti significativi vantati nei confronti di un gruppo partecipato.

***Omnia Network - Bilancio 2008***

## ***Esempio di giudizio negativo***

...quale limitazione alla nostra attività di revisione: ...abbiamo identificato la presenza di talune operazioni anomale con caratteristiche di dubbia sostanza economica e/o carenza di documentazione di supporto, peraltro non adeguatamente evidenziate in nota integrativa.

...tenuto conto della pervasività delle carenze del sistema di controllo interno non siamo in grado di completare le nostre verifiche in accordo ai principi di revisione di riferimento.

...significativi dubbi riguardo la continuità aziendale...grave tensione finanziaria, situazione di crisi che a breve potrebbe assumere carattere irreversibile. Ad oggi non ci sono stati resi disponibili i dati relativi al nuovo piano industriale. Tenuto conto di quanto precede, riteniamo inappropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

A nostro giudizio a causa delle incertezze e dei rilievi esposti nel precedente paragrafo il bilancio *non è conforme agli International Financial Reporting Standards*, ...non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della società Monti Ascensori per l'esercizio chiuso al 31/12/2010".

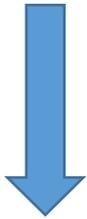
**Monti ascensori Spa - Bilancio 2010 - (rev. Mazars spa)**

# EFFETTI DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO



## DERESPONSABILIZZAZIONE DEL REVISORE

GIUDIZIO  
POSITIVO



NESSUNO

GIUDIZIO  
POSITIVO CON  
RICHIAMO DI  
INFORMATIVA



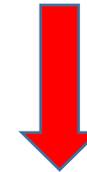
NESSUNO

GIUDIZIO  
CON  
RILIEVI



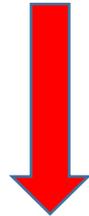
DA VALUTARE  
IN RELAZIONE  
AI RILIEVI

GIUDIZIO  
NON  
EMESSO



MASSIMO

GIUDIZIO  
NEGATIVO



MASSIMO

# IL SINDACO DISSENZIENTE

**ART. 2404 C.C.**

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti  
**(PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITÀ)**

È possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio?

Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti  
**(norma di comportamento 7.1)**

**Relazione Unitaria CNDCEC 2016**

**Principio R.50.20**

:La relazione può riportare il dissenso di un sindaco e i motivi dopo il giudizio di coerenza "ALTRI ASPETTI" e dopo le osservazioni e proposte in modo che tutti e 3 i sindaci possano firmare la relazione

# RESPONSABILITÀ CIVILI DEI SINDACI

**Art. 2407 co. 1 c.c.**

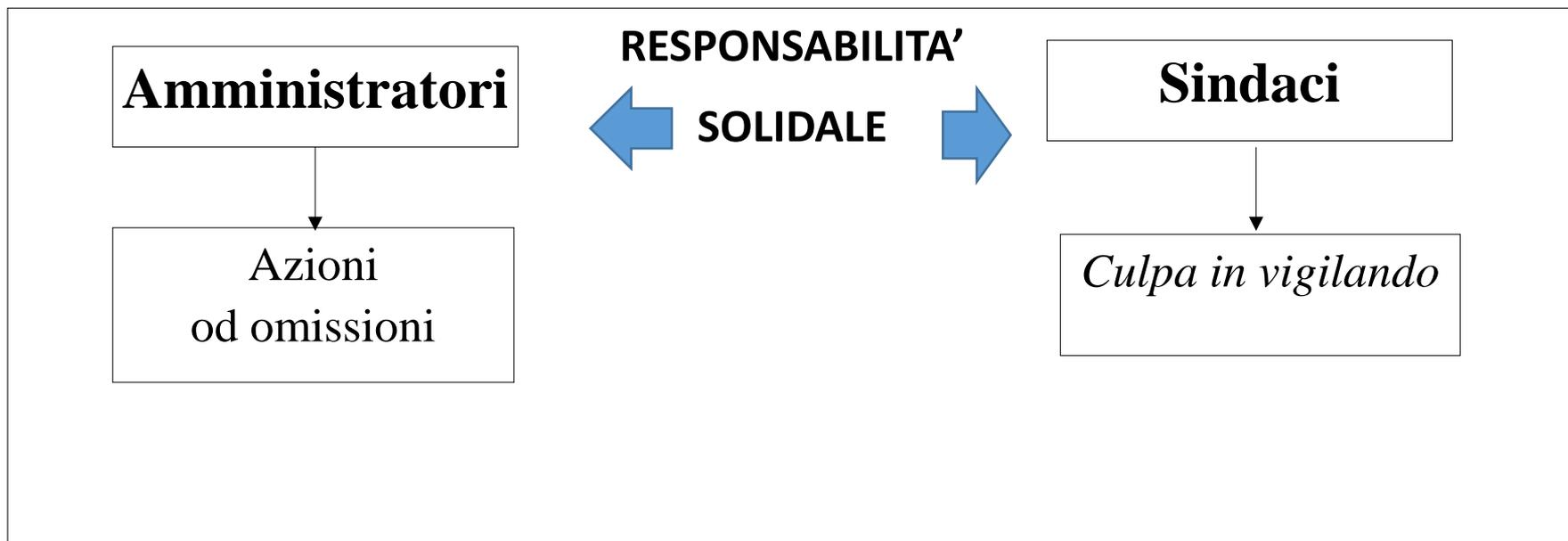
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

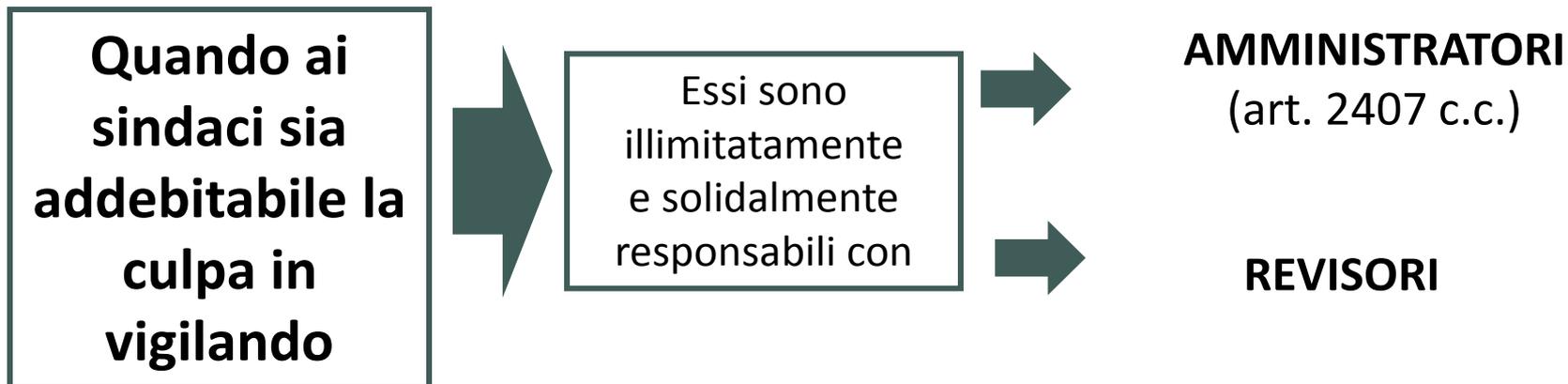
**Art. 2407 co. 2 e 3 c.c.**

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395 c.c.

# LA SOLIDARIETÀ CON GLI AMMINISTRATORI





# DILIGENZA (1/2)

**Artt. 2407 c.c. e 15 del DLgs. 39/2010**

Responsabilità del revisore per i danni causati dal suo inadempimento.

**OBBLIGAZIONE DI MEZZI**



**Diligenza e rispetto dei principi  
di revisione costituiscono  
il parametro di comportamento**

## DILIGENZA (2/2)

Conseguenze dell'abbandono del criterio della diligenza del mandatario



**NON RILEVA ASSENZA  
DI ONEROSITÀ**

**Art. 1710 c.c.**

Trib. Milano 1.10.2011

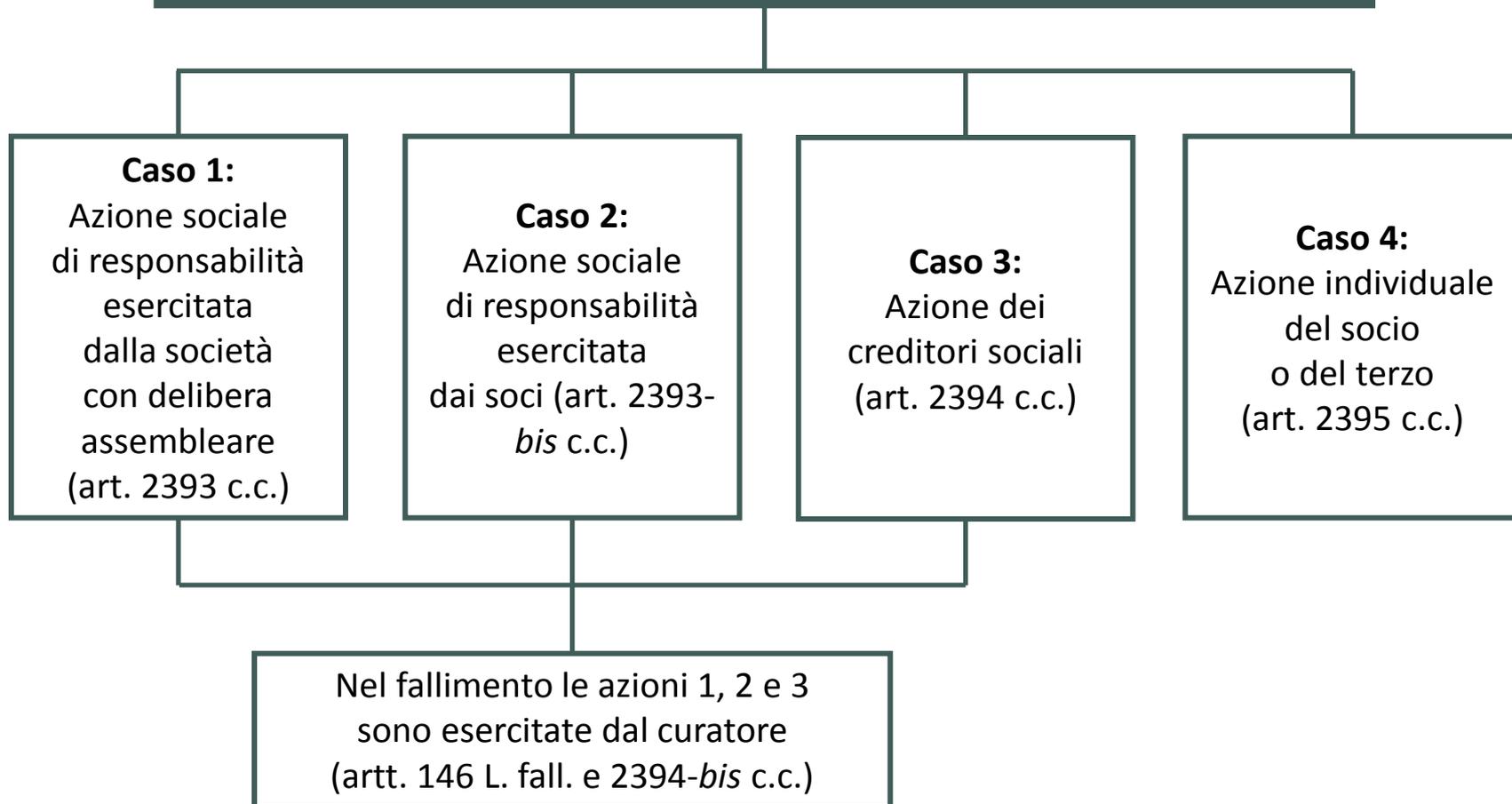


**NON RILEVA  
LA NECESSITÀ  
DI RISOLVERE PROBLEMI  
DI PARTICOLARE  
DIFFICOLTÀ**

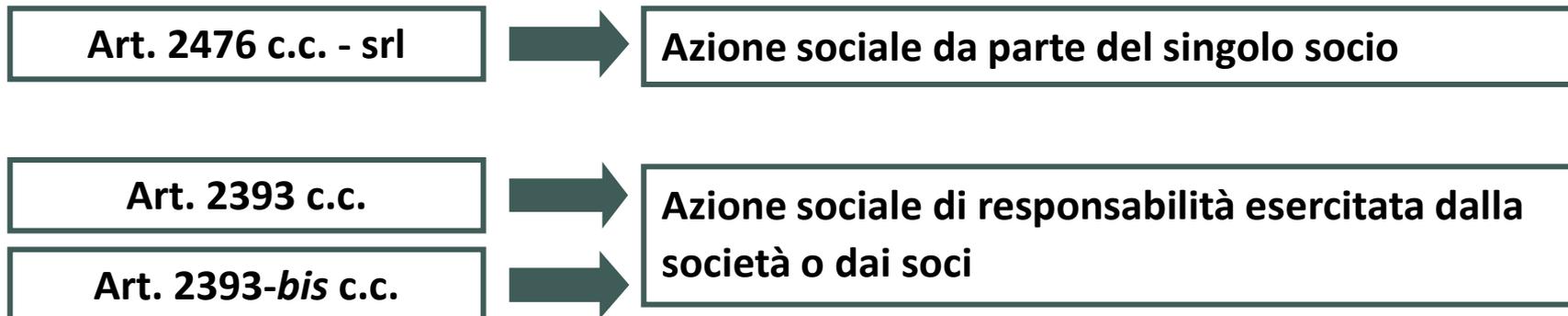
**Art. 2236 c.c.**

Cass. 30.9.2009 n. 20934  
Cass. 8.5.2005 n. 2538

## Le azioni di responsabilità contro i sindaci



# AZIONE DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI



PRESUPPOSTO



Danno al patrimonio sociale determinato dalla mancata diligenza/vigilanza dei sindaci.



LEGITTIMAZIONE



Azione deliberata dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice o dai soci che siano pari ad almeno 1/5 del capitale.

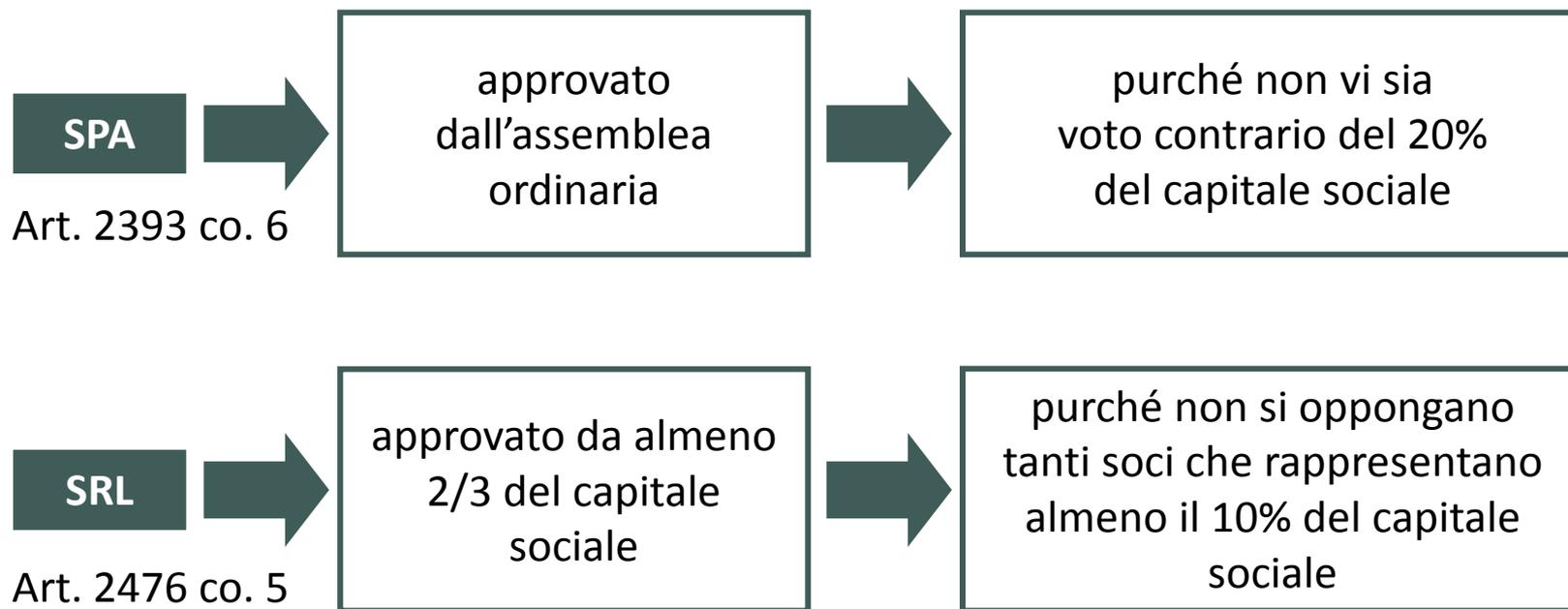


RINUNCIA  
E TRANSAZIONE



La società o i soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla.

# RINUNCIA E TRANSAZIONE



# LA RINUNCIA E TRANSAZIONE DEVONO AVVENIRE IN SEDE ASSEMBLEARE

Sono nulli (o inefficaci) patti parasociali che impegnino i soci a votare in assemblea contro la proposta di azioni di responsabilità.



Contrarietà a norme imperative (artt. 2392, 2393, 2476 c.c.).



Cass. 7.7.2011 n. 14963, 28.4.2010 n. 10215, 24.4.2007 n. 9901  
e Trib. Milano 16.6.2014 e 20.12.2013

# AZIONE DEI CREDITORI

**Art. 2394 c.c.**

**Azione dei creditori sociali**

*Non prevista ma ritenuta attivabile anche nelle srl*

**PRESUPPOSTO**

**LEGITTIMAZIONE**

**RINUNCIA  
E TRANSAZIONE**

Mancata diligenza/  
vigilanza sulla conservazione  
del patrimonio sociale  
e conseguente insufficienza dello  
stesso al soddisfacimento  
dei creditori.

Spetta ai creditori  
sociali, che rispetto  
all'azione della società  
agiscono  
in via autonoma.

Di norma la transazione  
dell'azione della società  
blocca anche quella dei  
creditori, la rinuncia no.

# AZIONE DI SINGOLO SOCIO O TERZO

**Art. 2395 c.c.**

**Art. 2476 co. 6 c.c. - srl**

**Responsabilità contrattuale  
verso singoli soci o terzi**

**PRESUPPOSTO**

Danneggiamento a  
singoli individui.

**LEGITTIMAZIONE**

Singoli soci o terzi estranei alla  
società (anche  
quali creditori sociali).

**CASISTICA**

Induzione all'acquisto di  
azioni a prezzo troppo  
elevato, dissimulazione di  
dissesto al fine di ottenere  
fidi, o forniture  
sottoscrizione indotta alla  
sottoscrizione  
dell'aumento di capitale.

# AZIONE DEL CURATORE



# ONERE PROBATORIO

Perché sia ravvisabile una **responsabilità concorrente fra sindaci ed amministratori**, è necessaria la contemporanea presenza dei seguenti presupposti:



- 1) fatti od omissioni degli amministratori cioè il verificarsi dell'atto o degli atti di *mala gestio* da parte degli amministratori;
- 2) violazione degli obblighi incombenti ai sindaci cioè una mancante o carente azione di vigilanza da parte dell'organo di controllo;
- 3) produzione di un danno economicamente quantificabile, conseguenza dell'atto o omissione degli amministratori;
- 4) rapporto di causalità fra mancato controllo da parte dei sindaci e pregiudizio risentito dalla società e/o dai terzi;
- 5) evitabilità del danno attraverso l'utilizzo di una diligenza professionale.

# LA VALUTAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE (1/3)

## Teoria del *deficit* fallimentare (differenza fra attivo e passivo)

***“... il danno richiedibile agli amministratori e ai sindaci può essere quantificato secondo il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare (salva la prova del maggior danno), qualora ad essi sia imputabile il dissesto della società fallita o il suo aggravamento ...”***

**App. Bologna 12.1.2004 e Cass. 30.7.80 n. 4891**



***“... il criterio del deficit fallimentare per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa rigorosa dimostrazione che il ricorso a detto metodo si presenta logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente invocare la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili”***

**Cass. SS.UU. 6.5.2015 n. 9100**

# LA VALUTAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE (2/3)

## Il criterio dei netti patrimoniali di periodo

Sulla base del principio della casualità materiale, ossia “... in **quella parte di passivo che ha costituito l’incremento delle perdite all’indomani del venir meno del capitale sociale nonché quale effetto della illegittima prosecuzione dell’attività sociale**”.

Nel *deficit* fallimentare da imputare ad amministratori e sindaci dovrebbero essere computati solo gli effetti delle nuove “operazioni vietate”, ossia delle operazioni compiute dopo che il capitale è andato perduto, o comunque è sceso sotto il minimo legale senza che si sia proceduto alla ricapitalizzazione nelle forme e nei modi previsti dall’art. 2447 c.c.

**Trib. Genova 2.3.92**



Il danno risarcibile non deve coincidere con l’intero disavanzo poiché “... **non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività d’impresa, potendo essa in parte prodursi anche in pendenza di liquidazione o durante il fallimento in ragione del venire meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa**”

**Cass. 23.6.2008 n. 17033**

# LA VALUTAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE (3/3)

## Perdite derivanti da condotte specifiche

*Ai fini della determinazione del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento, vengono in rilievo unicamente le perdite causalmente riconducibili a tale ultima condotta e, dunque, gli esiti **degli atti posti in essere in epoca successiva al momento dello scioglimento che siano oggetto di specifica contestazione**; dovendosi, d'altro canto, escludere la possibilità di far ricorso a criteri genericamente equitativi e/o probabilistici (nella specie, essendo la perdita riconducibile alla svalutazione di crediti risultanti dal bilancio, avrebbero dovuto essere dedotte e documentate le operazioni economiche da cui i crediti in parola traevano origine)*

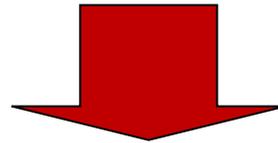
**Milano 23/1/2017**

.

## NOVITÀ

### *Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*

Art. 4. lett. f)  
legge 19/10/2017, n. 155



Determinazione dei criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, **in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione assistita della crisi, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;**



SEGNALAZIONE AL C.D.A.



SEGNALAZIONE AL L' O.C.A. C.

# AZIONE DI RESPONSABILITÀ - PRESCRIZIONE

Danni patiti  
dalla società



Assemblea dei soci e soci che rappresentano 1/5 del capitale

**Amministratori:** 5 anni dalla cessazione dell'incarico (art. 2393 co. 4 c.c.).

**Sindaci:** 5 anni dalla verifica del danno (Cass. 19.9.2011 n. 19051 e Cass. 12.6.2007 n. 13765).

Danni patiti  
dai creditori



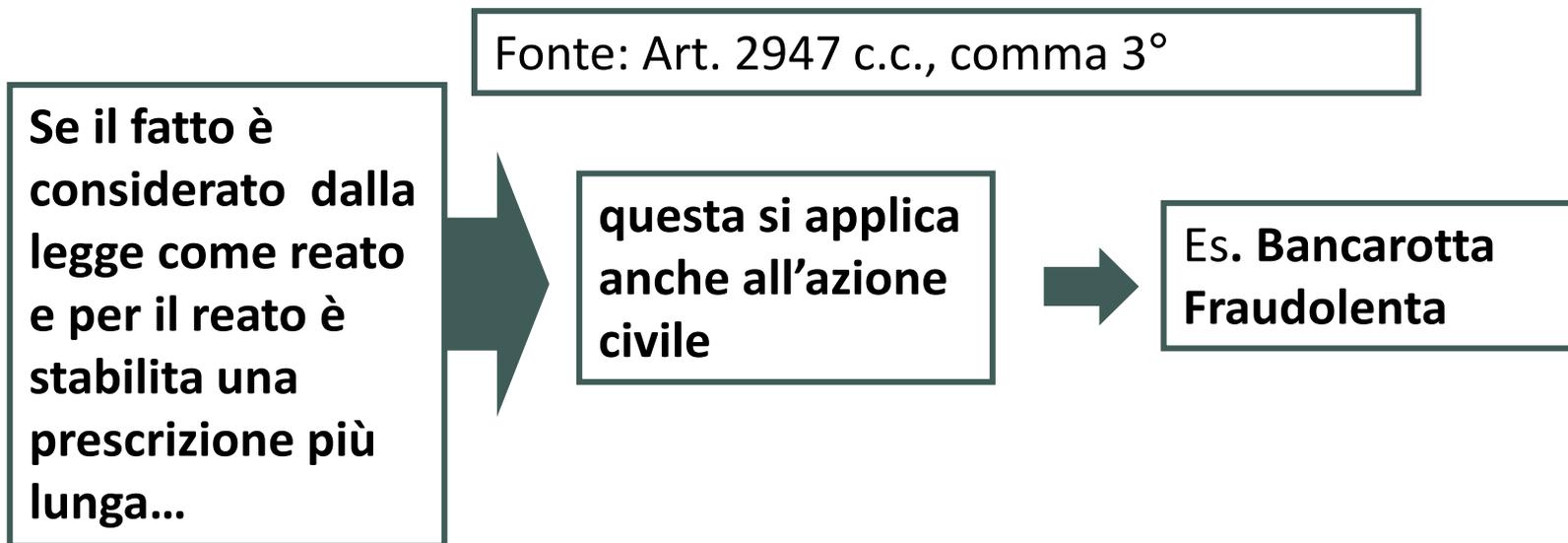
Creditori medesimi entro 5 anni dal momento in cui il patrimonio si rivela insufficiente a soddisfarne i crediti (decorre dalla conoscibilità della insufficienza).

Danni patiti dai  
soci o da terzi



Singolo socio o terzo danneggiato entro 5 anni dal compimento dell'atto pregiudizievole (nella pratica nel momento in cui il danno si manifesta).

## AZIONE DI RESPONSABILITA' PRESCRIZIONE



La disposizione normativa risponde all'esigenza di evitare che colui che abbia compiuto un reato dal quale derivino conseguenze civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcimento facendo valere il termine più breve della prescrizione civile.

## LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (1/7)

**TRIB. MILANO 25.9.2015**

**Il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori è titolo di responsabilità anche per i sindaci ove questi, pur (dovendo essersi) avveduti dell'insostenibilità finanziaria dell'indebitamento verso terzi, omettano di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall'ordinamento (artt. 2403-bis, 2406 e 2409 c.c.) o quantomeno di sollevare rilievi nelle relazioni ai bilanci d'esercizio, con ciò contravvenendo ai propri doveri di controllo contabile e di gestione.**

*(nel caso di specie i sindaci erano temporaneamente rimasti in due, ma a seguito di nomina del nuovo componente, **questi ha prontamente azionato la denuncia al Tribunale essendosi avveduto delle irregolarità.** Pur non potendo evitare il declino finale della società, a seguito della denuncia scaturisce la condanna agli amministratori, ai quali nel frattempo erano subentrati gli eredi, e dei vecchi membri del collegio rimasti in carica, fatto salvo il sindaco denunciante).*



**PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PER QUOTE**

## LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (2/7)

**Cass. 14.10.2013 n. 23223**

Sono da considerare responsabili soprattutto **i sindaci che non hanno mosso rilievi critici sulla corretta amministrazione della società, non rilevando l'esistenza di poste di bilancio palesemente ingiustificate**, così da ritardare, con il loro comportamento, la dichiarazione di fallimento della società e procurare notevoli danni ai soci e ai creditori.

**Cass. 27.5.2013 n. 13081**

La mancata individuazione della regolarità sostanziale della gestione attraverso la **mancata individuazione all'interno della contabilità (quando ciò risulti palese) di fatture false ed inattendibili non corrispondenti a bolle di accompagnamento e con l'indicazione di numeri di ore non congrue alla realtà aziendale.**

## LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (3/7)

**Trib. Roma 3.11.2011**

Sussiste responsabilità dei sindaci nel caso di mancato rilievo **dell'inesistenza della garanzia costituita dal capitale della società e l'omissione di idonee iniziative dirette a rimuovere tale situazione**, situazione tanto più grave quanto risulti evidente la mancanza di corrispondenza alla realtà di **una sproporzionata rivalutazione del valore di un cespite che costituisce l'intero attivo.**

**Trib. Milano 3.2.2010 n. 1385**

I sindaci sono onerati in modo **costante e continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale** e sono investiti di un potere di verifica della legalità, non solo formale ma sostanziale, sull'operato degli amministratori.

# LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (4/7) RESPONSABILITÀ PER PERDITE

**Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24362, Cass. Sez. I 11.12.2010 n. 22911 e  
Trib. Milano 3.2.2010**

**Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora viene ravvisata la “*prosecuzione dell’attività malgrado la perdita del capitale sociale*”, facendone conseguire “*l’irrelevanza delle cause che durante tale illegittima prosecuzione dell’attività sociale hanno inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in caso di cessazione dell’attività*”.**

## LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (5/7)

### ***Tribunale di Milano del 22 dicembre 2016***

Nel caso di gravi tensioni finanziarie e irregolarità amministrative **non è sufficiente, per i sindaci, convocare l'assemblea e dimettersi.**

Essi dovranno attivare gli altri strumenti di reazione che l'ordinamento giuridico mette loro a disposizione per evitare agli amministratori la prosecuzione dell'attività e l'aggravamento del danno.

***La mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. può essere in concreto valutata alla stregua di un'omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci, e integrare una violazione del dovere di vigilanza sulla correttezza e conformità a legge della gestione sociale imposto al collegio sindacale dall'art. 2407 co. 2° c.c. Ciò, ogniqualvolta sia possibile accertare, con giudizio ex ante, il nesso causale tra l'omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate, verificando se un diverso comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori» (in tal senso Cass. 24362/2013 e Cass. 13517/2014).***

# LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (6/7)

## Cass. 3.7.2017 n. 16314

- La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407 comma 2 c.c., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, **ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede**, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al PM per consentirgli di provvedere, ai sensi dell'art. 2409 c.c. (in tal senso, Cass. n. 13517/2014). (Nel caso di specie si individuava la **fonte di responsabilità nell'omesso controllo da parte del collegio sindacale, sui rimborsi dell'amministratore in favore dei soci per i precedenti finanziamenti erogati, posti in essere quando la società era già in stato di grave sofferenza finanziaria**).

# LEGITTIME AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI (7/7)

**Cass. 18.9.2017 , n. 21566**

Ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407 comma 2 c.c., non occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che **i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede**, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al PM per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.

*Nel caso di specie si ravvisa la responsabilità del collegio sindacale il quale, ben avrebbe potuto rendersi conto della strutturale situazione di debolezza imprenditoriale in cui la stessa versava, del progressivo aumento del passivo e delle "evidenti" illegittimità perpetrate nella predisposizione del bilancio, ma che, ciononostante, aveva tra l'altro omesso di segnalare **l'impossibilità di porre rimedio alla situazione debitoria, oramai irreversibile, "sollecitando", invece, l'approvazione dei bilanci sulla base delle mere assicurazioni fornite dagli amministratori in ordine al futuro ripianamento delle perdite.***

# COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (1/6)

**Trib. Napoli 4.12.2013**

I sindaci si sono adoperati inducendo il socio-amministratore **ad allargare la base sociale, ad aumentare il capitale sociale ed a conferire nella società un immobile.**

**Cass. 29.10.2013 n. 24362**

I sindaci che si sono adoperati per **convocare l'assemblea per l'aumento di capitale, la positiva delibera di aumento, la sottoscrizione dell'aumento da parte del nuovo socio ed il versamento dei tre decimi**, essendo il mancato versamento della somma nelle casse sociali imputabile agli amministratori.

TRIB. MILANO 8.11.2012  
(MAZARS V.S./FALLIMENTO  
"FINPART INTERNATIONAL") (2/6)

*No opinion* = bilancio non certificato

**Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una "impossibilità di esprimere un giudizio", la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata.**

Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale.

# COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (3/6)

**App. Torino 12.1.2009**

**Non è sufficiente per imputare ai sindaci specifica responsabilità evidenziare che gli stessi abbiano individuato solo antecedentemente all'approvazione del bilancio rilevanti perdite su crediti essendo questa l'epoca in cui essi sono tenuti agli accertamenti di loro competenza.** Nessun addebito può essere imputato agli stessi quando nessuna prova è offerta in ordine all'aggravamento del dissesto, effettivamente dipendente da un esercizio della responsabilità d'impresa indebitamente protratto, immediatamente e direttamente correlato, con nesso di causalità materiale, a comportamento antidoverosi dei sindaci.

# COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (4/4)

**Trib. Milano 17.1.2007**

Nessun addebito potrà essere ascritto ai sindaci anche nel caso di fallimento della società qualora essi negli atti e documenti prodotti, abbiano esercitato la loro funzione di controllo nei limiti delle relative attribuzioni, **rilevando e certificando nelle verifiche periodiche e nelle relazioni annuali al bilancio le irregolarità contabili della gestione, sino alla denuncia al tribunale ex art. 2409.**

## TRIB. MILANO 17.1.2007 (4 a)

**Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:**

- ✓ ha sempre provveduto alle verifiche trimestrali;
- ✓ ha sempre evidenziato irregolarità nella gestione e nella tenuta della contabilità;
- ✓ ha certificato un saldo negativo di cassa e chiesto chiarimenti;
- ✓ ha certificato un debito Iva non versato ed il mancato pagamento delle imposte;
- ✓ ha certificato l'impossibilità di procedere all'accertamento dei movimenti contabili e degli estratti conto bancari;

## TRIB. MILANO 17.1.2007 (4 b)

### **Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:**

- ✓ ha evidenziato la mancata esibizione della documentazione giustificativa delle spese legali;
- ✓ ha evidenziato un accesso negativo per assenza dell'amministratore unico;
- ✓ ha rilevato il perdurante difetto di collaborazione dell'amministratore ed il suo comportamento omissivo e reticente;
- ✓ ha denunciato l'amministratore al Tribunale ex art. 2409 c.c. per le irregolarità nella gestione;
- ✓ ha espresso parere negativo all'approvazione del bilancio.

## COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (5/6)

***Trib. Milano . 13 novembre 2006, n. 12339***

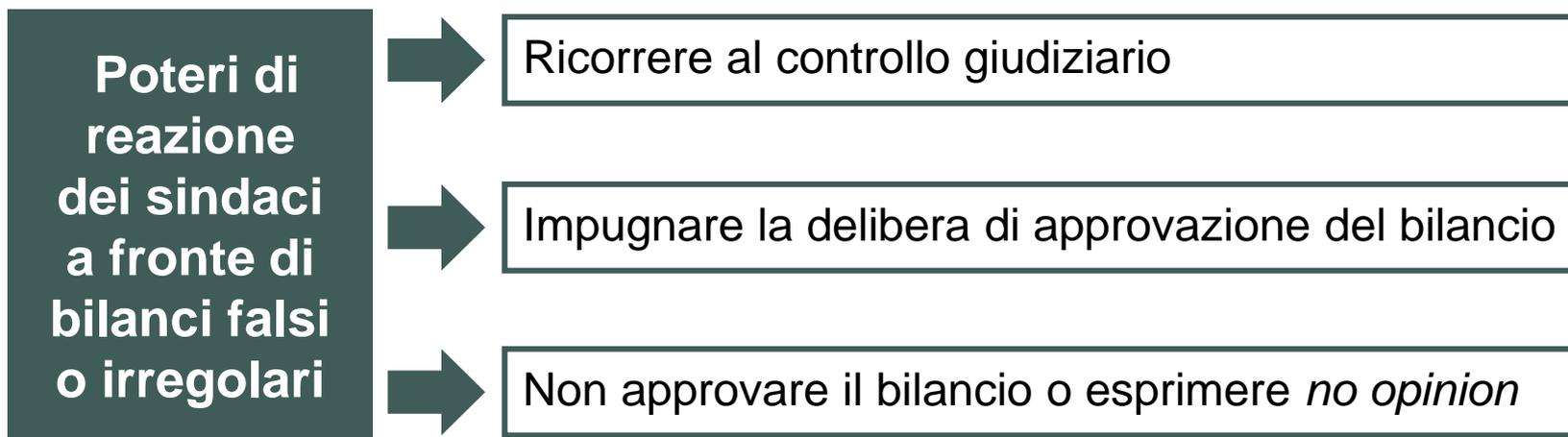
Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori della società «...**di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero** aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società».

# COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (6/6)

## **Trib. Como 6 maggio 2016**

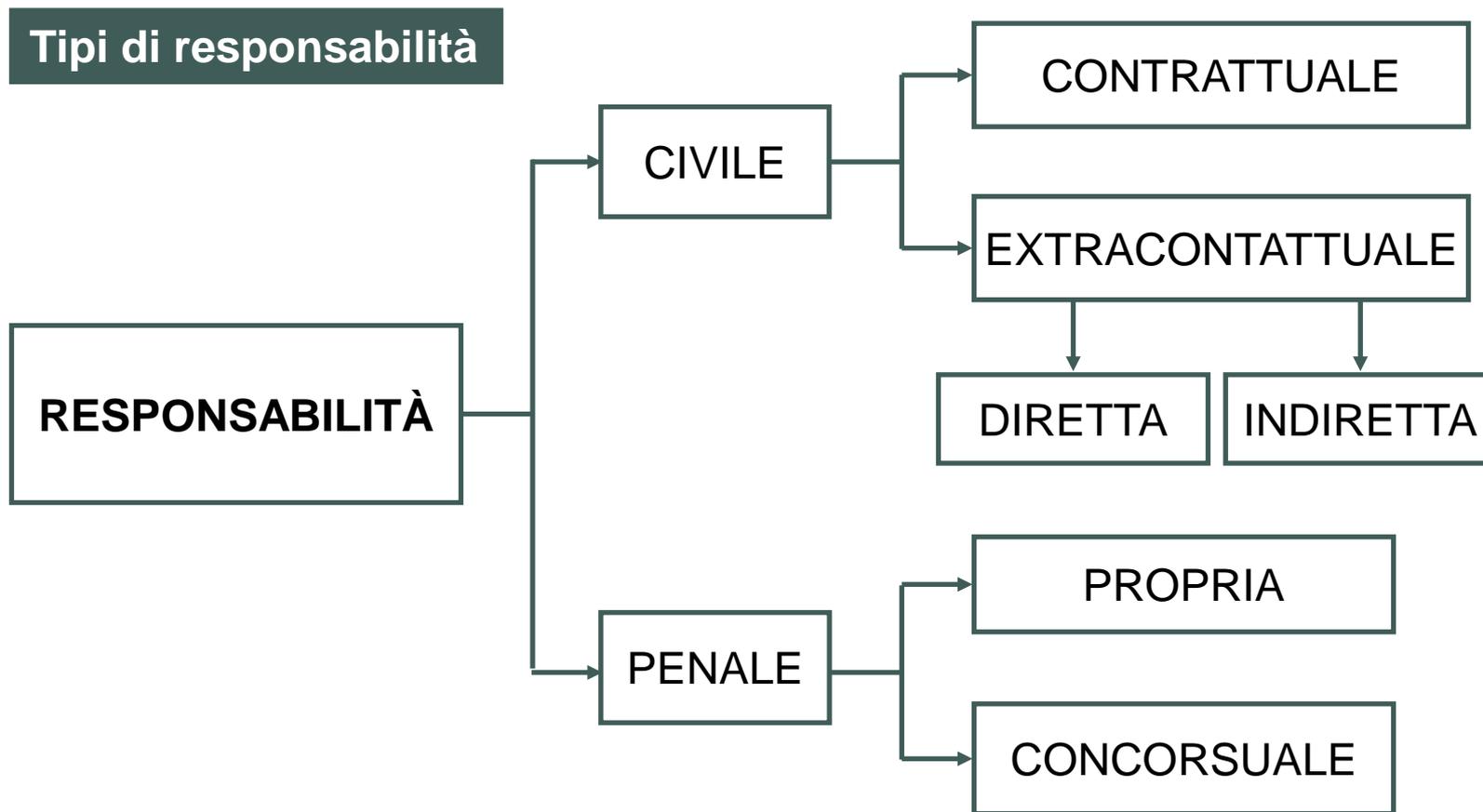
<<la vigilanza del sindaco non può ritenersi estesa alla verifica della bontà o convenienza delle scelte gestionali, che compete agli amministratori e in certi casi ai soci, dovendo invece essi esercitare la vigilanza sugli aspetti concernenti la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza dei procedimenti decisionali; nel caso di specie, come evincesi dal contenuto delle citate verifiche sindacali e relazioni periodiche **il collegio ha preso effettivamente atto dell'incremento dell'indebitamento e degli insoluti via via maturati per causali varie, invitando il cda ed il socio di maggioranza ad effettuare concreti interventi finanziari, manifestando comunque la propria preoccupazione per lo squilibrio finanziario della società**>>.

# POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

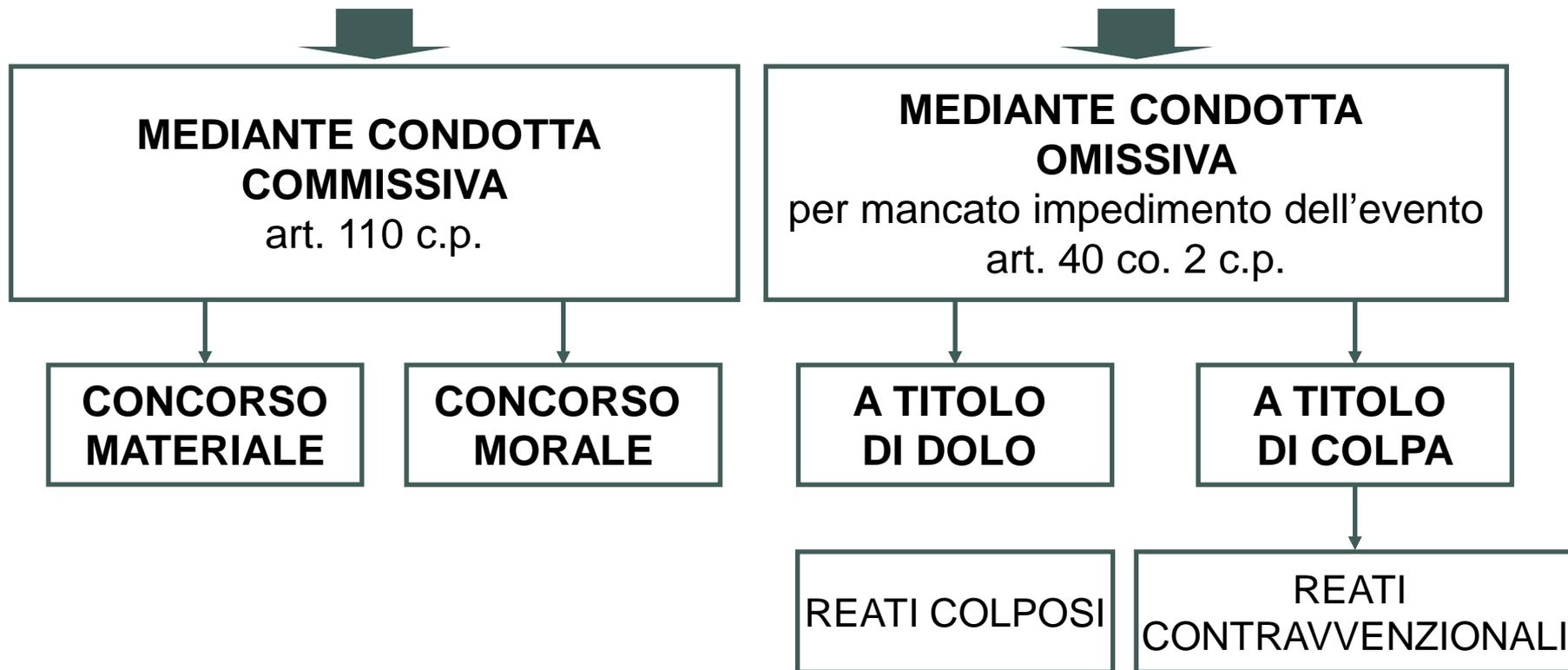


# Responsabilità Penale

# RESPONSABILITÀ DEL SINDACO



# RESPONSABILITÀ PENALE DEL SINDACO A TITOLO DI CONCORSO



## REATI PROPRI DEL SINDACO: I REATI FALLIMENTARI **1/2**

- Bancarotta fraudolenta impropria per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223, comma 1, R.D. 16.3.1942, n. 267)
- Bancarotta fraudolenta impropria documentale (art. 216, comma 1, n. 2 e art. 223, comma 1, R.D. 16.3.1942, n. 267)
- Bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3 e art. 223, comma 1, R.D. n. 267/1942)
- Bancarotta fraudolenta da reato societario (art. 223, comma 2, n. 1, R.D. n. 267/1942 in relazione agli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ.)

## REATI PROPRI DEL SINDACO: I REATI FALLIMENTARI **2/2**

- Bancarotta fraudolenta per causazione dolosa del fallimento della società (art. 216, comma 2, n. 2 e art. 223, comma 1, R.D. n. 267/1942).
- Bancarotta semplice (artt. 217 e 224, comma 1, n. 1, R.D. n. 267/1942).
- Bancarotta semplice per cagionamento o aggravamento del dissesto (artt. 217 e 224, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942)

## REATI PRESUPPOSTO

### **Art. 223 L. fall. FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA**

*Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai **sindaci** e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.*

*Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:*

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile;*
- 2) hanno cagionato con dolo [43c.p.] o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.*

*Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.*

## REATI PRESUPPOSTO: il dettaglio

### **Bancarotta per distrazione**

*(è l'ipotesi più frequente per i sindaci)*

si verifica a seguito di due tipologie di comportamento:

- *l'estromissione di un bene dal patrimonio dell'imprenditore* (nel caso di specie della società) senza un'adeguata contropartita (vendite in nero, appropriazione indebita dei beni o denari della società, ecc.);

- *la destinazione di beni a scopi estranei all'impresa*. Si tratta di ipotesi più variegate che vanno dalla concessione di prestiti senza idonee garanzie, alla stipulazione di un contratto di affitto di azienda, quando quest'ultimo (una delle ipotesi più frequenti di bancarotta) oltre che lasciare l'impresa dissestata nell'impossibilità di esercitare alcuna attività, contenga clausole suscettibili di ostacolare gli organi fallimentari nella liquidazione dell'attivo.

# Cosa dice la cassazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta

## **NO RESPONSABILITÀ**

**Cass. pen. 24.5.2016  
n. 21702**

**Cass. pen. 7.4.2016 n.  
14045**

**Cass. pen. 21/4/2010  
n. 15360**

**Cass. pen.  
18/12/2001, n. 45237**

## **SI RESPONSABILITÀ**

**Cass. pen. 10.5.2016  
n. 19470**

**Cass. pen. 16.12.2015  
n. 49628**

**Cass. pen. 18.6.2014  
n. 26399**

**Cass. pen. 11.10.2013  
n. 42116**

## **ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL SINDACO: CONCLUSIONI**

- Anche per i sindaci, come per gli amministratori privi di delega, la giurisprudenza comincia ad assumere un approccio meno severo. Per parlare di concorso del sindaco ai sensi dell'art. 40 c.p. occorre dimostrare che lo stesso sapeva dell'esistenza degli altrui intendimenti criminosi; non avvedersi dell'esistenza di eventuali «segnali di allarme» determina solo un'eventuale responsabilità colposa.
- In altri termini, per ipotizzarsi il reato di concorso in bancarotta devono sussistere segnali percepibili sulla base di una diligenza di tipo professionale

# TUTELE ASSICURATIVE PER IL SINDACO/REVISORE

# POLIZZE D. & O.

Le società possono stipulare polizze  
*directors & officers liability*  
per conto degli organi collegiali



Per tenere indenni i componenti degli organi sociali  
(singoli amministratori, sindaci ma anche direttori generali)

**per le perdite cagionate**

**ai terzi**

**alla società**

nell'ambito delle relative funzioni decisionali e di controllo

# POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL SINDACO

Di norma, dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, una volta nominati sindaci della società devono rendere noto alla stessa gli estremi della polizza professionale (cioè il n. di polizza e la compagnia con la quale si è stipulato il contratto) ed il relativo massimale.



L'assicurazione è prestata allo scopo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale.

# POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINDACI E REVISORI



# MASSIMALE

È l'importo massimo dell'esborso annuale (di norma indipendente dai numeri di sinistri denunciati), che l'assicuratore si impegna a risarcire ai terzi danneggiati.



**ATTENZIONE:**  
Spesso è ridotto per l'attività di sindaco revisore.  
Il massimale potrebbe essere aumentato  
con polizze "secondo rischio"

# FRANCHIGIA E SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano,  
sul piano quantitativo, le garanzie prestate dalla compagnia facendo  
ricadere una parte del risarcimento sull'assicurato



**Clausole da valutare  
con attenzione**

# FRANCHIGIA

La “franchigia”, espressa in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata è determinabile a priori



Es. franchigia  
in cifra fissa  
1.000  
euro



Es. franchigia  
in percentuale:  
1% del  
massimale

# SCOPERTO

**Lo scoperto è espresso in percentuale del danno e quindi il suo ammontare non è determinabile a priori**



Es. scoperto 10 %  
Danno 500.000 Euro

- ✓ 450 euro saranno pagati dall'assicuratore;
- ✓ 50.000 dal sindaco



**Attenzione esiste la possibilità che sia inserito, nello scoperto un minimo/massimo assoluto**



**Es. (nel caso di cui sopra)  
Con il massimo di 10.000 euro significa che l'esborso richiesto al sindaco non può superare detta cifra**

# RIPARTIZIONE RESPONSABILITÀ FRA SINDACI E AMMINISTRATORI

CLAUSOLA IN POLIZZA: “*L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell’assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà.*”



***Cass. del 22.11.2010 n. 23581***



La responsabilità solidale di ciascun concorrente non esime il giudice, quando sia stata formulata apposita domanda di accertamento da soggetto a ciò legittimato di ripartire la responsabilità fra soggetti coobbligati

# RIPARTIZIONE RESPONSABILITÀ FRA SINDACI E AMMINISTRATORI

*Cass. 22.10.2010 n. 23581*

***Nel caso di specie si è peraltro stabilito***



Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,  
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

**È applicabile** il criterio sussidiario stabilito dall'art. **2055 c.c.**, comma 3  
per il quale **nel dubbio le colpe si presumono uguali**

# TUTELA LEGALE

Clausola con cui l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere a suo carico le **spese legali e peritali e a fornire prestazioni di altra natura** (es.: consulenza legale)



necessarie all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,



**allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti**



**per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.**

# TUTELA LEGALE

L'accollo all'assicuratore delle spese legali potrebbe riguardare vertenze relative anche a:

- ✓ **fatti** per i quali è **cessato l'interesse della compagnia** (ad es. mancata accettazione dell'assicurato di accordo transattivo);
- ✓ **fatti non coperti da assicurazione**, poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del sindaco per reati fallimentari);
- ✓ **fatti rientranti in franchigia** o per i quali i **massimali siano insufficienti**.

**LEGGE 4 agosto 2017, n. 124**

**Legge sulla concorrenza - (art. 1 comma 26)**

**ULTRATTIVITÀ DECENNALE POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE  
( ART. 1917, COMMA 1° C.C.)**

- ✓ <<In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di responsabilità civile del professionista prevedono l'offerta di **un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operativita' della copertura.** La disposizione di cui al periodo precedente **si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente disposizione.** A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».